

# di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze

Modifiche al decreto interministeriale 4 febbraio 2021, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali";

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri", e in particolare l'articolo 6, comma 1, che prevede che "Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR");

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", e, in particolare, l'articolo 15 che prevede un credito d'imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;

VISTO l'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento





# di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze

del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016 che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e, in particolare, l'articolo 1, comma 584, che prevede: "Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato", e, in particolare, il Titolo VII "Promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori";

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54;

**VISTO** il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 febbraio 2021, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220";





# di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze

RITENUTO necessario adeguare il sopra citato decreto interministeriale 4 febbraio 2021 alle modifiche normative sopravvenute e alle esigenze emerse nella prassi applicativa;

**SENTITO** il Ministro dello sviluppo economico;

### **DECRETA**

## Art. 1

(Modifiche al decreto interministeriale 4 febbraio 2021)

- 1. Al decreto interministeriale 4 febbraio 2021, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220", sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1:
  - 1) al comma 2:
  - I. alla lettera d), numero 2), le parole "un'emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 3, lettera h), del presente articolo ovvero fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, come definiti al comma 3, lettera j)" sono sostituite dalle seguenti: "un servizio di media audiovisivo lineare, come definito al comma 3, lettera h), del presente articolo oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito al comma 3, lettera h-bis)";
  - II. alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: "e diffuse al pubblico congiuntamente:
  - 1. in almeno una delle rassegne e dei concorsi internazionali di cui all'articolo 24, comma 2, lettere a) e b), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
  - 2. mediante un servizio di media audiovisivo linearie o a richiesta, soggetto agli obblighi di cui al Titolo VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, oppure altri servizi come eventualmente individuati in apposito decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, da adottare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione;";
  - 2) al comma 3:
  - I. alla lettera g), le parole "dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del TUSMAR" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,";
  - II. le lettere h), i) e j) sono sostituite dalle seguenti: "h) «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere p) e bb), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
  - h-bis) «servizio di media audiovisivo non lineare o a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.";





# di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze

3) al comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) «Paesi DAC»: tutti i Paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).";

## b) all'articolo 2:

## 1) al comma 2:

I. alla lettera c), il primo periodo è sostituito dal seguente: "essere società di capitale aventi capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro;"; II. alla lettera e), le parole "ATECO J 59.1" sono sostituite dalle seguenti: "ATECO J 59.11";

## 2) al comma 4:

I. alla lettera b), le parole "un 'emittente televisiva" sono sostituite dalle seguenti: "un servizio di media audiovisivo lineare di ambito";

II. la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le opere audiovisive destinate al pubblico per mezzo di un servizio di media audiovisivo non lineare, soggetto agli obblighi di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, oppure di altri servizi di media audiovisivi come eventualmente individuati nel decreto di cui all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016;";

III. la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le opere di ricerca e formazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o);";

IV. la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) i videoclip diffusi al pubblico in Italia mediante un servizio di media audiovisivo lineare oppure a richiesta di cui alla lettera c) del presente comma.";

### c) all'articolo 3, comma 3:

- 1) alla lettera e), dopo le parole "tali spese", sono inserite le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea in materia,";
- 2) dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) le spese sostenute per l'adozione di protocolli volti a ridurre l'impatto ambientale delle produzioni audiovisive.";
- d) all'articolo 4, comma 2, le parole "dell'elenco del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, di cui all'articolo 54, comma 7, lettera b), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014" sono sostituite dalle seguenti: "DAC di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e)";

### e) all'articolo 6:

- 1) alla rubrica, la parola "*Utilizzo*" è sostituita dalle seguenti: "*Richiesta e utilizzo*";
- 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I crediti d'imposta di cui ai Capi III e IV sono riconosciuti a condizione che il produttore presenti, alternativamente:
- a) la richiesta preventiva, con le modalità indicate agli articoli 16 e 20, e successivamente la richiesta definitiva di cui agli articoli 17 e 21;
- b) la sola richiesta definitiva di cui agli articoli 17 e 21.";
- 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I crediti d'imposta di cui ai Capi III e IV sono riconosciuti per intero all'esito positivo dell'istruttoria e sono comunicati all'Agenzia delle Entrate e utilizzabili in compensazione secondo le modalità di seguito indicate:





# di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze

- a) per il 40 per cento all'approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all'approvazione della richiesta definitiva;
- b) in caso di presentazione della sola richiesta definitiva, per il 100 per cento dell'importo approvato.";
- f) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l'obbligo di inserire il logo o il nome del Ministero, da richiedere alla DG Cinema e audiovisivo, nei titoli e nei materiali promozionali dell'opera, nella stessa modalità e con lo stesso rilievo, per collocazione, frequenza, durata e dimensioni, con cui è inserito il logo o il nome del produttore.";
- g) all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, le parole da "di tale costo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e stretta inerenza all'opera delle spese sostenute, di cui all'articolo 11bis";
- h) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

### "Articolo 11-bis

## Certificazione dei costi ammissibili

- La certificazione di effettività e stretta inerenza all'opera dei costi ammissibili sostenuti, da presentare con la richiesta di cui agli articoli 13, 17 e 21 del presente decreto e i cui oneri sono a carico del produttore, deve:
- a) essere firmata digitalmente;
- b) essere rilasciata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
- 1) l'applicazione di idonee procedure per la verifica dei costi sostenuti;
- 2) l'effettività delle spese, intesa come effettivo sostenimento della spesa medesima, e la stretta inerenza delle stesse rispetto all'opera audiovisiva.
- La certificazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata da una persona fisica o società di 2. revisione:
- a) iscritta da almeno tre anni nella sezione A del Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- b) registrata presso l'apposita sezione della piattaforma telematica per le domande di contributo della DG Cinema e audiovisivo (di seguito: "DGCOL");
- in possesso di idonea copertura assicurativa per la specifica prestazione resa.
- Il soggetto di cui al comma 2 ha l'obbligo di comunicare alla DG Cinema e audiovisivo:
- entro i termini di presentazione della richiesta definitiva, gli onorari concordati con l'impresa committente per l'attestazione di effettività delle spese;
- b) con periodicità e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 4, anche in via telematica, i dati sintetici di ogni attestazione di effettività delle spese rilasciata, comprendenti la denominazione dell'impresa committente, il titolo dell'opera audiovisiva, l'ammontare dei costi certificati e gli onorari professionali concordati.
- Con apposito decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, da adottare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le ulteriori modalità applicative del presente articolo.";





# di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze

i) all'articolo 13, comma 1, lettera c), le parole da "rilasciata, alternativamente" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: ", di cui all'articolo 11-bis";

## 1) all'articolo 14:

- 1) al comma 2, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento" e le parole ", commi 1 e 2" sono soppresse;
- 2) al comma 3, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
- m) all'articolo 16, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: "Entro 120 giorni dall'invio della domanda preventiva, il richiedente deve dimostrare, a pena di decadenza, l'effettivo avvio delle riprese o delle lavorazioni di cui al comma 1 e la loro prosecuzione per almeno quattro settimane o per il 50 per cento delle giornate di lavorazione, comprovati presentando la seguente documentazione all'interno dell'apposita sezione della piattaforma DGCOL:";

# n) all'articolo 17:

### 1) al comma 1:

I. alla lettera b), sono premesse le parole seguenti: "per le opere cinematografiche," e sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: "per le opere di ricerca e formazione e per i videoclip per i quali non è stata presentata la richiesta preventiva di cui all'articolo 16, entro centottanta giorni dalla data di prima diffusione al pubblico;";

II. alla lettera c), le parole "preventiva prevista all'articolo 16 del presente decreto" sono sostituite dalla seguente: "medesima";

## 2) al comma 4:

I. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile di produzione e la certificazione contabile di cui all'articolo 11-bis;";

II. alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: ", oppure, per i videoclip, il contratto di sfruttamento o l'autodichiarazione attestante la prima diffusione al pubblico dell'opera;";

III. dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) per le opere di ricerca e formazione e per i videoclip, copia campione dell'opera prodotta.";

### o) all'articolo 20:

1) al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: "Entro 120 giorni dall'invio della domanda preventiva, il richiedente deve dimostrare, a pena di decadenza, l'effettivo avvio delle riprese o delle layorazioni di cui al comma 1 e la loro prosecuzione per almeno quattro settimane o per il 50 per cento delle giornate di lavorazione, comprovati presentando la seguente documentazione all'interno dell'apposita sezione della piattaforma DGCOL:";

# 2) al comma 5:

I. all'alinea, le parole "fornitore di servizi media audiovisivi" sono sostituite dalle parole "un servizio di media audiovisivo";





# di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze

- II. alla lettera b), le parole "ed emittente televisiva" sono sostituite dalle seguenti: "e fornitore di servizi di media audiovisivi lineari";
- 3) al comma 8, lettera a), le parole "all'emittente televisiva o al fornitore di servizi media audiovisivi a richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o non lineari";
- p) all'articolo 21, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il costo complessivo dell'opera, il costo eleggibile e la certificazione contabile di cui all'articolo 11-bis;";
- g) all'articolo 23:
- 1) al comma 1, la parola "massimo" è soppressa e le parole "dall'articolo 13, commi 4 e 6, e dall'articolo 21, comma 6, della medesima legge" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- 2) il comma 3 è abrogato;
- r) alla Tabella B "Costi di produzione", allegata al decreto interministeriale 4 febbraio 2021, alla Sezione 4 "PRE-PRODUZIONE E PRODUZIONE", è aggiunto il punto seguente: "4.16 adozione di protocolli atti a ridurre l'impatto ambientale delle produzioni audiovisive".

# Art. 2 (Modalità di pubblicazione)

1. A seguito dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo, il presente decreto e il testo coordinato del decreto interministeriale 4 febbraio 2021, come modificato dal presente decreto, sono pubblicati sui siti web istituzionali del Ministero della cultura e della DG Cinema e audiovisivo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

